

3.4. L'ISTRUZIONE

3.4.1. La scuola

Anche nel 2008 il Garante è intervenuto più volte sul trattamento dei dati degli studenti.

In particolare, nella trattazione di due ricorsi, è emerso che nel sito Internet di due uffici scolastici provinciali era consultabile l' "elenco dei riservisti (Gruppo 2-disabili art. 1, l. n. 68/99) delle graduatorie permanenti provinciali redatte ai sensi della l. n. 124/1999". La pubblicazione in Internet di tali dati configura una diffusione di dati personali, idonei, per la dicitura "elenco dei riservisti" "Gruppo 2-disabili art. 1, l. n. 68/99" a rivelare lo stato di salute degli interessati, in contrasto con le norme del Codice (art. 4, comma 1, lett. d) e art. 22, comma 8).

La separata graduatoria dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 23 marzo 1999 non è risultata espressamente prevista dalla normativa vigente, ed il divieto di pubblicazione dei dati sensibili in tali graduatorie è stato ribadito dal Ministero della pubblica istruzione-Dipartimento per l'istruzione con nota del 7 marzo 2008.

Gli uffici scolastici interessati, su espressa richiesta del Garante, si sono impegnati a rimuovere dal sito il citato elenco (Nota 22 aprile 2008)

Sulla base di alcune notizie di stampa, poi, l'Ufficio ha avviato accertamenti sulla distribuzione in alcuni asili nido comunali di un questionario sul temperamento dei bambini, predisposto da una psicologa universitaria. Sono stati richiesti elementi utili alla valutazione del caso, con particolare riferimento all'eventuale possibilità di identificare, anche indirettamente, i minori, il cui comportamento veniva analizzato attraverso il questionario ed è stata richiamata l'attenzione sulla particolare delicatezza del trattamento dei dati ipotizzato (Nota 11 aprile 2008). A seguito di tale richiesta il Comune ha deciso di astenersi dalla somministrazione del menzionato questionario.

L'Ufficio ha avuto altresì occasione di fornire chiarimenti ad un ufficio scolastico provinciale in merito all'utilizzo di fotografie in ambito scolastico.

In proposito è stata richiamata la direttiva emanata il 30 novembre 2007 dal Ministero

della pubblica istruzione, con parere favorevole del Garante che, nel disciplinare l'uso dei dispositivi elettronici per la ripresa di immagini e filmati in ambito scolastico, chiarisce i casi in cui trova applicazione il Codice.

In particolare, se i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti per “*fini esclusivamente personali*”, non operano gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso, purché le informazioni così raccolte “*non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione*” (cfr. punto 3.1, citata direttiva; art. 5, comma 3, del Codice) (Nota 3 marzo 2008).

Analoghe considerazioni sono state espresse sul quesito di una direzione didattica riguardante le immagini raccolte attraverso videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli (Nota 25 febbraio 2008; v. anche comunicati stampa del 17 dicembre 2003 e 6 giugno 2007, Newsletter n. 195, 8-21 dicembre 2003).

Una scuola professionale aveva chiesto al Garante l'autorizzazione a fornire ad enti pubblici non economici operanti nella provincia di riferimento gli elenchi di dati anagrafici al “*fine di promuovere le attività legate alla formazione professionale e alla formazione continua sul lavoro*”. L'Autorità ha rappresentato che specifiche disposizioni legislative consentono ai soggetti pubblici, ivi compresi gli istituti scolastici, su richiesta degli interessati, di fornire, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli studenti e altri dati personali non sensibili o giudiziari, pertinenti “*al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale*” (art. 96 del Codice) (Nota 12 settembre 2008).

È stato, inoltre, comunicato a questa Autorità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a), del Codice, che un Ufficio scolastico aveva richiesto al dirigente scolastico di una scuola l'elenco degli alunni che conseguono il diploma di licenza media.

Al riguardo, è stato chiarito che tale comunicazione, se necessaria all'esplicazione delle funzioni istituzionali (art. 19, commi 2 e 3), deve rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza, senza determinare presso l'amministrazione ricevente un afflusso di dati esuberante rispetto alle finalità perseguite (art. 11 del Codice).

Ferme restando le specifiche disposizioni normative relative all'anagrafe nazionale degli studenti (art. 3, d.lg. 15 aprile 2005, n. 76), spetta all'amministrazione richiedente individuare i presupposti normativi, relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali, e legittimanti l'acquisizione dei dati richiesti, verificando altresì se le finalità che si intende porre in essere siano realizzabili anche senza la preventiva costituzione di una banca dati degli studenti che hanno conseguito il diploma di licenza media (*Nota* 17 aprile 2008).

3.4.2. L'università

Nel settore universitario, l'Autorità è stata interpellata soprattutto in relazione a specifiche richieste di trasmissione di dati relativi a studenti.

In particolare, un'università ha formulato un quesito in merito alla possibilità di comunicare ad un giornalista l'elenco dei laureati che, negli ultimi due anni, abbiano avuto il riconoscimento di sessanta crediti.

Al riguardo, in assenza di disposizioni statali sul punto, ciascuna università, nel quadro della propria autonomia regolamentare, può disciplinare il regime di conoscibilità dei dati riguardanti i laureati, con apposite disposizioni. Comunque, il Codice (artt. 59 e 60) non ha abrogato le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e ss. legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15). Spetta quindi all'amministrazione destinataria della richiesta accertare la sussistenza dei presupposti previsti dalla citata disciplina, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che riconosce ad una testata giornalistica l'interesse a conoscere documentazione amministrativa determinata al chiaro e univoco fine di esercitare la libertà di stampa su singole questioni (*cf.* Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 1996, n. 570) (*Nota* 21 gennaio 2009).

In un'altra occasione, un'università ha comunicato all'Ufficio del Garante di aver sottoscritto un protocollo di intesa con un comune, che prevedeva la trasmissione di taluni dati (codice fiscale, domicilio e residenza) degli studenti immatricolati nell'anno accademico 2008/2009, con specifici requisiti di residenza. Tale iniziativa, proposta dalla Guardia di finanza, aveva la finalità di aumentare il grado di conoscenza sugli alloggi nel

Comune e di fornire agli studenti fuori sede tutte le informazioni sulla locazione di immobili, sulle diverse forme di contratto e sui vantaggi della registrazione, nell'ambito della lotta all'evasione fiscale connessa alla locazione non dichiarata.

L'Ufficio non ha rinvenuto una norma che preveda la comunicazione di tali dati da parte delle università ai comuni per le finalità sopra descritte.

È stato tuttavia verificato che l'amministrazione finanziaria può “*inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati*” (v. art. 32, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 11 d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471).

In tale quadro i dati relativi agli studenti immatricolati nell'anno accademico 2008/2009 possono essere acquisiti, in conformità alla normativa di settore, direttamente dai Comandi provinciali della Guardia di finanza, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali legittimamente perseguite.

La finalità dell'iniziativa, rientrando tra i compiti istituzionali del Comune, può essere utilmente raggiunta con altre modalità (*ad es.*, mediante la distribuzione di specifico materiale informativo presso le facoltà universitarie) nel rispetto dei principi di necessità e di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite (artt. 3 e 11 del Codice) (*Nota* 5 dicembre 2008).

Infine, un'università ha comunicato a questo Ufficio l'intenzione di rilasciare all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) taluni dati personali relativi a soggetti laureati nei corsi di laurea triennali nell'anno solare 2007 (nome e cognome, residenza, recapiti telefonici, indirizzi *e-mail*, sesso, eventuale iscrizione a laurea specialistica o *master*), al fine di contattare direttamente i laureati e verificare la loro disponibilità a svolgere un'intervista telefonica con una società accreditata nell'albo Isfol; in relazione a tale richiesta, è stato precisato che l'attività di ricerca statistica è regolata da una specifica disciplina di settore (d.lg. 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale; codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati

nell'ambito del Sistema statistico nazionale-Allegato A.3. del Codice) che consente di realizzare progetti di ricerca anche raccogliendo dati personali originariamente trattati presso altre amministrazioni per fini diversi da quelli statistici (*ad es.*, per finalità amministrative).

In tale quadro, pur facendo parte l'Isfol del Sistema statistico nazionale (art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 19 marzo 2003), la ricerca Isfol "*Impatto occupazionale lauree triennali*" non è risultata ricompresa nel Programma statistico nazionale.

In conformità alla disciplina di settore citata, pertanto, l'iniziativa in esame, ove non risulti effettivamente inserita nel Programma statistico nazionale, potrebbe essere utilmente realizzata dall'Isfol senza acquisire dati personali dall'università, *ad es.*, mediante la somministrazione del questionario oggetto dell'intervista ai laureati, con la facoltà per gli stessi, di fornire le informazioni richieste direttamente all'Isfol (*Nota* 16 gennaio 2009).

3.5. ATTIVITÀ FISCALE, TRIBUTARIA E DOGANALE

Sistemi informativi
della fiscalità

Anche nel 2008 il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'attività fiscale e tributaria è stato oggetto di particolare attenzione da parte dell'Autorità.

Prima fase
di accertamenti

Sulla base di un'analisi preliminare del sistema informativo della fiscalità, alla fine del 2007 il Garante aveva deliberato l'avvio di accertamenti volti a verificare, in più fasi, i trattamenti di dati personali effettuati presso l'anagrafe tributaria, rilevando che elementi di maggior criticità e urgenza erano da ravvisarsi nelle misure di sicurezza adottate per gli accessi da parte di enti esterni, pubblici e privati, all'amministrazione finanziaria.

Nel settembre 2008 si è conclusa la prima fase dell'attività ispettiva del Garante sull'anagrafe tributaria.

Sono stati numerosi i punti di criticità riscontrati con il *provvedimento* adottato il 18 settembre 2008 (doc. *web* n. 1549548): mancata conoscenza del numero complessivo degli utenti che accedono al sistema informativo, della loro effettiva identità e delle finalità dei loro accessi; accessi anomali o utilizzi impropri di *password* e credenziali; misure tecnologiche e capacità di monitoraggio da rafforzare al fine di proteggere i dati contenuti nel *database*.